

SCHEDA NR.03
Valutazione di impatto ambientale

Soggetti richiedenti / Ambito di applicazione

I proponenti (committente privato o Amministrazione pubblica) di progetti che, potendo avere un effetto rilevante sull'ambiente, devono essere sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA). Attraverso la VIA devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente. La VIA individua, descrive e valuta, in via preventiva, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui sopra.

Progetti sottoposti a verifica e VIA

Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:

- a) la fase di valutazione (VIA), finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;
- b) la fase di verifica (screening), finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

La Regione è l'autorità competente in via generale per le procedure di VIA e verifica.

La procedura di verifica si applica ai progetti indicati nell'allegato B del D.P.R. 12/04/96 (vedi allegato 2).

La procedura VIA si applica:

1. ai progetti indicati nell'Allegato A del D.P.R. 12/04/96 (vedi allegato 1);
2. ai progetti indicati nell'Allegato B del D.P.R. 12/04/96 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla L. 6/12/91, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);
3. ai progetti di ricerca e coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (art. 35 del D.Lgs. 31/03/98, n. 112);
4. i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette, ma sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
5. gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del 30%.

Sono sottoposti alla fase di verifica:

- a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
- b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del 30%.

Sono soggetti a procedura di VIA e di verifica anche i progetti riguardanti modifiche ad interventi ed opere, qualora da tali progetti derivi un intervento od opera con caratteristiche e dimensioni tra quelli previsti in uno dei punti precedenti.

Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SCOPING).

Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la

salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Procedimento / Adempimenti

Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.

Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B, la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio una apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia (art. 13, comma 1 L.R. 47/98):

- a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;
- b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;
- c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Una copia degli elaborati di cui sopra è depositata presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale a disposizione del pubblico. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.

Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale

Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della L.R. 47/98 alla fase di valutazione, di cui all'art. 4 comma 1 della medesima legge, è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- I) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C della L.R. 47/98 (vedi allegato 3);
- II) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- III) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale. Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;
- IV) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.

L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.

Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.), con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 47/98, esprimendosi sulle stesse.

Il giudizio di cui sopra è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento di VIA.

Pubblicazione dello studio e inizio della procedura

A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a VIA, viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale, mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione e la sommaria descrizione del progetto.

Il proponente integra i documenti di cui ai precedenti punti I, II, III e IV con la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dello studio, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni provinciali e comunali di una copia dei documenti di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 47/98 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui all'art. 18 (progetti assoggettati contemporaneamente alla procedura di VIA ed a pareri/autorizzazioni/nulla-osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche).

Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di presentazione all'Ufficio Compatibilità Ambientale dell'integrazione descritta.

La Giunta regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;
- b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

Iter procedurale

L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di VIA. Entro 60 giorni dal termine di cui sopra il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.

Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini previsti possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale.

Il suddetto Ufficio può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11 (vedi paragrafo *Pubblicazione dello studio e inizio della procedura*). Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.

L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.

Pareri

Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui ai precedenti punti I, II, III e IV. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Compatibilità Ambientale. Trascorso tale termine il parere si intende espresso

positivamente.

Istanze del pubblico

Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di VIA.

Una copia degli elaborati presentati per la VIA è depositata presso l'Ufficio a disposizione del pubblico.

Il Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, sentito l'Ufficio Compatibilità Ambientale, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.

Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilità ambientale.

Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio Compatibilità Ambientale, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

Scoping

Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio Compatibilità Ambientale, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C della L.R. 47/98 ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.

Per l'avvio di questa fase il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:

- a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;
- b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.

L'Ufficio esprime il proprio parere entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'Impatto Ambientale prescindendo da tale parere.

Il parere emesso in questa fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.

Fase di verifica (screening)

Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;
- b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;
- c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali

potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Una copia degli elaborati di cui sopra è depositata presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale a disposizione del pubblico.

Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le Amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio.

Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Le Amministrazioni comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito, trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

L'Ufficio Compatibilità Ambientale entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'Ufficio, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.

L'Ufficio Compatibilità Ambientale può subordinare la decisione di esclusione dalla VIA indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.

Presso l'Amministrazione regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Il parere dell'Ufficio viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute, e l'esclusione dalla procedura di VIA viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.

Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.

Progetti complessi

Per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L.R. 47/98.

A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di VIA, depositano presso gli Uffici regionali competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.

Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria, sentiti i rispettivi organismi tecnici.

Per i progetti qui descritti, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento, ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici regionali competenti, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le altre materie indicate sopra.

Scadenze e rinnovi

Scadenza: Nessuna

Validità: 2 anni, a partire dalla notifica della determinazione dirigenziale o della Deliberazione G.R., per l'avvio dei lavori.

Rinnovi: Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale.

Oneri

Contestualmente alla presentazione della domanda di compatibilità ambientale il proponente provvede, a proprio carico, alle seguenti misure di pubblicità:

- deposito presso gli uffici VIA del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di una sintesi non tecnica, per la consultazione da parte del pubblico;
- diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989.

Sanzioni

L'Ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'ARPAB, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla L.R. 47/98.

Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della medesima legge regionale o ai contenuti ed alle prescrizioni dei procedimenti in base ad essa adottati, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio, dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

Nei casi di cui sopra la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

Principale normativa di riferimento

Normativa comunitaria:

- La Direttiva 337/85/CEE è il principale riferimento normativo per la VIA di progetti pubblici e privati. La Direttiva comprende due importanti allegati: l'Allegato I e l'Allegato II.
 - Allegato I:* Elenca le opere per le quali la VIA è obbligatoria.
 - Allegato II:* Elenca quei progetti per i quali gli Stati membri devono stabilire criteri e soglie per indicare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.
- La Direttiva 97/11/CE modifica la Direttiva 337/85 ampliando gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA e disciplina la partecipazione dei cittadini alla procedura.

Allegato I: le opere passano da 9 a 20

Allegato II: introduce una selezione preliminare, lasciando agli Stati membri la libertà di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti.

Normativa nazionale:

- L'Italia recepisce la normativa comunitaria con il D.P.C.M. n. 377/88 in base al quale vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all'Allegato I mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all'Allegato II.
- Nel D.P.C.M. 27/12/88, successivamente modificato e integrato (per talune categorie di opere) dal D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 sono specificate le norme tecniche per la redazione degli *Studi di Impatto Ambientale* e la formulazione dei giudizi di compatibilità.
- Il D.P.R. 12/4/96 definisce i criteri e gli indirizzi cui dovranno conformarsi le Regioni per l'adozione delle proprie leggi regionali in materia di VIA, viene conferito così alle Regioni ed alle province autonome il compito di attuare la Direttiva 337/85/CEE per tutte quelle categorie di opere, elencate in due allegati, A e B, non comprese nella normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria.
- Il D.P.C.M. 3 settembre 1999 modifica gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12 nuove categorie di opere.

Normativa regionale:

- L.R. 14 dicembre 1998, n. 47, Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.
- L.R. 8 marzo 1999, n. 7, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Note: Evoluzione normativa.

- La Direttiva 97/11/CEE nel modificare la Direttiva 337/85/CEE sulla VIA ha specificato che gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della VIA e dell'IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento, direttiva 96/61/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 372/99). Vi sono molte analogie tra VIA e IPPC anche se la disciplina comunitaria dell'IPPC prescrive la necessità di una autorizzazione integrata prima che l'impianto "funzioni" e non prima che sia "costruito" come è invece nel caso della VIA.

La proposta di legge quadro nazionale sulla VIA prevede il recepimento congiunto delle Direttive VIA e ICCP per gli impianti "nuovi" (quelli "esistenti" sono disciplinati dal D.Lgs. 372/99), disponendo che il provvedimento di VIA costituisce anche "autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle Regioni e degli Enti locali.

Tempistica

- (vedi Adempimenti)

Endoprocedimenti

Uffici e/o Servizi comunali

- Ufficio Protocollo e flussi documentali;

- S.U.A.P.;
- Ufficio Ambiente;
- Ufficio Urbanistica ;

Enti terzi

- Regione (procedimenti ambientali, di igiene e sicurezza)
 - Dipartimenti Regionali;
 - Azienda Sanitaria U.S.L.;
 - A.R.P.A.B.;
- Ministero Ambiente;
- Provincia.

Concetti e definizioni

Amministrazioni interessate

Sono individuati quali enti interessati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:

- ☐ le province, i comuni e le comunità montane nel cui territorio ricadono l'opera progettata e gli impianti connessi;
- ☐ gli enti gestori di aree protette, nel caso in cui le opere progettate e gli impianti connessi ricadano anche solo parzialmente nel territorio di loro competenza;
- ☐ i soggetti pubblici cui compete il rilascio di atti autorizzatori, concessori, nulla-osta o di assenso, comunque denominati, da acquisire per la realizzazione dell'opera progettata e degli impianti connessi.

Associazioni interessate

Gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto.

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico è disciplinata dall'art. 6 L. n. 349 del 8/07/86 – G. U. n. 201 del 29/08/89.

L'annuncio dell'avvenuta comunicazione dei progetti alla Regione, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

La decisione con l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a cura del proponente.

Impatto ambientale

L'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani.

Procedura di valutazione dell'impatto ambientale

Può essere definita come insieme di:

- ☐ dati tecnico-scientifici sullo stato, sulla struttura e sul funzionamento dell'ambiente;
- ☐ dati sulle caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti in esame;
- ☐ previsioni sul comportamento dell'ambiente, a livello di tutte le possibili interazioni tra progetto e singole componenti ambientali;
- ☐ procedure tecnico-amministrative;

□ istanze partecipative e decisionali.

Proponente

Il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla legge di VIA.

Progetto

Gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Scoping

Definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA.

Screening

Procedura di verifica: procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.

Soglia dimensionale

Il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla legge.

Soggetto Interessato

Ogni soggetto portatore di un interesse inerente la realizzazione del progetto.

Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto.

Tiering

Processo di informazione e consultazione che dovrà essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti, nonché agli altri Stati membri interessati.

Allegato 1

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di valutazione

Soglia in aree naturali protette

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; (tutti i progetti) | tutti i progetti |
| 2. | Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha | 100 ha |
| 3. | Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la | 500 l/sec |

	derivazione superiori 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superiori i 100 litri al minuto secondo	50 l/sec
4.	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, conigli o di suini con più di: 40.000 posti pollame 10.000 posti coniglio 2.000 posti suini da produzione o 750 posti scrofe	20.000 posti pollame 5.000 posti coniglio 1.000 posti suini da produzione o 350 posti scrofe
5.	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; (tutti i progetti) - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno	tutti i progetti 10 t/giorno
6.	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	17.500 t/anno
7.	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	17.500 t/anno
8.	Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della <i>legge</i> <i>29 maggio 1974, n. 256</i> e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate	20.000 t
9.	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superiori le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	6 t/giorno
10.	Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500	5 ha 2.5 ha

	metri	250 mt.
11.	Impianti di smaltimento mediante le operazioni di cui all'All. B (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15) del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> di rifiuti pericolosi come definite nell'All. D del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> (tutti i progetti)	tutti i progetti
12.	Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (attività prevista dal <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> All. B punti D1 e D5)	50.000 mc.
13.	Discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 mc (attività prevista dal <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> All. B punti D1 e D5)	50.000 mc.
14.	Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> , punto D15)	75.000 mc.
15.	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con <i>L. n. 36/1994</i> art. 17. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	50 milioni di mc/anno
16.	In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con una erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiori al 5% di detta erogazione. Sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	1.000 milioni di mc./anno 2.5% di volume trasferito
17.	Impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE	50.000 abitanti equivalenti
18.	Cave e torbiere con più di 500.000 mc. di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha	250.000 mc. 10 ha
19.	Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo	5 mt.

	durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc.	50.000 mc.
20.	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno	10 t/giorno
21.	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg/mc.	37.5 t/giorno 150 Kg/mc.
22.	Macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di un trattamento di oltre 10 t/giorno	25 t/giorno 5 t/giorno
23.	Progetti relativi alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)	tutti i progetti

Allegato 2

Elenco delle tipologie progettuali sottoposte alla fase di verifica o sottoposte alla fase di valutazione qualora ricadenti, anche parzialmente in aree naturali protette	Soglia in aree naturali protette
---	----------------------------------

1. Agricoltura:

a)	cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha	5 ha
b)	primi rimboschimenti superiori a 20 ha, e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo	10 ha 5 ha
c)	recupero di serre dal mare, fiumi e laghi con superficie di oltre 2 ha	1 ha
d)	impianti di serre con oltre 2 ha di superficie coperta	1 ha
e)	impianti di allevamento intensivo di animali con più di 28	14 q.li/ha

	q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo	
f)	progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore a 210 ha	105 ha
g)	piscicoltura per superficie complessiva superiore a 3,5 ha ovvero avente una cui densità di affollamento maggiore a 0.700 kg/mq. di specchio d'acqua ovvero in venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 35 l/sec.	1,75 ha 0.350 kg./mq. 17.5 l/sec.
h)	progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 140 ha	70 ha

2. Industria energetica:

a)	impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW	17.5 MW
b)	impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda: trasporto di energia elettrica mediante linee aeree superiori a 70 Kv e 2.1 Km. di lunghezza	35.0 mc. 1.05 Km
c)	stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.
d)	stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.
e)	stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 7.000 mc.	3.500 mc.
f)	agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite (tutti i progetti)	tutti i progetti
g)	impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti)	tutti i progetti
h)	attività di ricerca ed utilizzo delle risorse geotermiche (tutti i progetti)	tutti i progetti
i)	attività di ricerca di idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)	tutti i progetti

3. Lavorazione dei metalli:

- | | |
|---|--|
| a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino
3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume | 1.750
17.500 mc. |
| b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1.8 tonnellate all'ora | 0,9 t/ora |
| c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 14 tonnellate di acciaio grezzo all'ora | 7 t/ora
7 MW |
| - forgiatura con magli la cui energia di impatto superiore a 35 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 14 MW | 17,5 KJ/maglio
7 MW |
| - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1,4 tonnellate di acciaio grezzo all'ora | 0,7 t/ora |
| d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 14 tonnellate al giorno | 7 t/giorno |
| e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici (tutti i progetti) | tutti i progetti |
| f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 7 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 35 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno | 3.5 t. per Pb e Cd
17.5 per gli altri |
| g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 21 mc. | 10.5 mc. |
| h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione di relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 7.000 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume | 3.500 mc.
17.500 mc. |
| i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1.4 ha | 0.7 ha |
| j) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 3.500 mq. | 1.750 mq. |

Di superficie impegnata
o 35.000 mc. di volume 17.500 mc.

4. Industria dei prodotti alimentari:

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotto finito di oltre 53 t/giorno 26.5 t/giorno
- b) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 140 tonnellate al giorno su base annua 70 t/giorno su base annua
- c) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 350.000 hl/anno 175.000 hl/anno
- d) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 35.000 mc. di volume 17.500 mc.
- e) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 35 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 7 tonnellate al giorno 17,5 t/giorno 3,5 t/giorno
- f) impianti per la produzione di farina pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 35.000 q/anno di prodotto lavorato 17.500 t/giorno
- g) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 3.500 mq. di superficie impegnata o 35.000 mc. di volume 1.750 mq. 17.500 mc.
- h) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 7.000 t/giorno di barbabietole 3.500 t/giorno

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta

- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate 17.500 t/anno
- b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carte e cartoni di capacità superiore a 35 tonnellate al giorno 17,5 t/giorno
- c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 tonnellate al giorno 3,5 t/giorno

d)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3,6 tonnellate di prodotto finito al giorno	1,8 t/giorno
6. Industria della gomma e delle materie plastiche:		
	fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri	
a)	con almeno 17.500 tonnellate/anno di materie prime lavorate	8.750 t/a
7. Progetti di infrastrutture:		
a)	progetti di sviluppo di zone industriali con una superficie interessata superiore ai 28 ha	14 ha
b)	progetti di sviluppo di aree urbane interessanti superfici superiori ai 28 ha:	14 ha
	progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano	3.5 ha
	superfici superiori ai 7 ha: in entrambi i casi è compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi	
c)	piste da sci: impianti meccanici di risalita escluse le scivvie e le monofuni a	250 mt.
	collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore ai 500 mt.,	900 persone/ora
	con portata oraria massima superiore a 1.800 persone	
d)	derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni	70 l/sec
	superiori a 140 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano	17,5 l/sec
	derivazioni superiori a 35 litri al minuto secondo	
e)	interporti (tutti i progetti)	tutti i progetti
f)	porti lacuali e fluviali, via navigabili (tutti i progetti)	tutti i progetti
g)	strade extraurbane secondarie (tutti i progetti)	tutti i progetti
h)	costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.050 metri;	525 mt.
i)	linee ferroviarie a carattere regionale o locale (tutti i progetti)	tutti i progetti
j)	sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (tutti i progetti)	tutti i progetti
k)	installazione di oleodotti e gasdotti (tutti i progetti escluse le reti urbane dei gasdotti)	tutti i progetti escluse le reti urbane dei

	gasdotti
l) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'all. A (tutti i progetti)	tutti i progetti
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 14 km.	7 km.
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare (tutti i progetti)	tutti i progetti
o) vie navigabili interne, opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione, interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p) opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	tutti i progetti
q) aeroporti e aviosuperfici	tutti i progetti
r) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati al punto 10 dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti (tutti i progetti)	tutti i progetti
s) impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante le operazioni, di cui all'All. B lettere D2, D3, D4 e da D6 a D12 del <i>D.Lgs. n. 22/1997</i> con capacità complessiva superiore a 7 t/giorno	3.5 t/giorno
t) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 21.000 mc. (operazioni di cui all'All. B del <i>D.Lgs. 22/1997</i> punto D15)	10.500 mc.
u) discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva inferiore a 70.000 mc.	35.000 mc.
v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti equivalenti, come definiti nell'art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE	3.500
w) depositi di fanghi (tutti i progetti)	tutti i progetti
8. Altri progetti:	
a) villaggi di vacanza, terreni da campeggio e caravanning di superficie superiore a	1,75 ha
3,5 ha, complessi alberghieri e centri turistici residenziali con oltre 210 posti	105 p.l.
letto o volume edificato superiore a 17.500 mc. o che occupano una superficie	8,750 mc.
superiore ai 14 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati	7,0 ha
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore (tutti i progetti)	tutti i progetti

c)	parchi tematici (tutti i progetti)	tutti i progetti
d)	centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,7 ha	0,7 ha
e)	banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 350 mq.	175 mq.
f)	fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 3.500 mq. di superficie	1.750 mq.
	impegnata o 35.000 mc. di volume	35.000 mc.
g)	impianti per il recupero o la distribuzione di sostanze esplosive (tutti i progetti)	tutti i progetti
h)	stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 700 t.	350 t.
i)	recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 7 ha	3.5 ha
j)	impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 350 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 35 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 35 tonnellate al giorno	175 t/giorno 17.5 t/giorno 17.5 t/giorno
k)	attività minerarie anche sotterranee, cave e torbiere (tutti i progetti)	tutti i progetti
l)	impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 7.000 tonnellate all'anno	3.500 t/anno
m)	trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate	3.500 t/anno
n)	produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/giorno di materie prime lavorate	3.500 t/giorno
o)	estrazione di minerale mediante dragaggio marino e fluviale (tutti i progetti)	tutti i progetti
p)	trivellazione geotermiche in profondità (tutti i progetti)	tutti i progetti
q)	impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali nonché scisti bituminosi (tutti i progetti)	tutti i progetti

- | | | |
|----|---|------------------|
| r) | modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (tutti i progetti) | tutti i progetti |
| s) | progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni (tutti i progetti) | tutti i progetti |

Allegato 3

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri di riferimento programmatici, progettuali ed ambientali

Quadro di riferimento
programmatico

Il quadro di riferimento
programmatico contiene:

1. la descrizione delle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti con particolare riferimento ai rapporti di coerenza ed allo stato di attuazione di tali strumenti;
2. la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Quadro di riferimento progettuale

Il quadro di riferimento
progettuale contiene:

1. la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
2. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
3. la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
4. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto;
5. la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

Quadro di riferimento ambientale

Il quadro di riferimento ambientale
contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle

componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori;

2. la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti:

- all'esistenza del progetto;
- all'utilizzazione delle risorse naturali;
- alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

3. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

4. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.